

2 giugno 1946

1

Il referendum istituzionale

La vittoria della Repubblica [...] ha affermato l'elemento ideale, culturale della responsabilità degli italiani.

V. Foa, *Questo Novecento*

2 giugno 1946

Elezioni per l'Assemblea Costituente

2

- 556 membri eletti a suffragio universale
(sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti e collegi elettorali plurinominali)
- Affermazione dei partiti di massa protagonisti della Resistenza e dell'antifascismo:
 - ✓ 35,2% dei voti alla Democrazia cristiana (DC);
 - ✓ 20,8% dei voti al Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP);
 - ✓ 19%, dei voti al Partito Comunista italiano (PCI)

Altre formazioni minori:

- ✓ l'Unione Democratica Nazionale (i liberali), con il 6,8%;
- ✓ il Partito Repubblicano italiano, con il 4,4%;
- ✓ il Partito d'Azione, con l'1,7%.

Infine i voti conservatori:

- ✓ il Fronte dell'Uomo Qualunque, con il 5,3%;
- ✓ il Blocco Nazionale della libertà con il 2,8%

Individuazione di una sottocommissione di 75 membri (Commissione per la Costituzione) che redige, grazie al lavoro di tre sottocommissioni, il testo costituzionale contenente:

- i principi a cui la Repubblica ispira la propria azione.
- i diritti degli individui e dei gruppi sociali che i poteri pubblici devono rispettare.
- l'organizzazione dei poteri della Repubblica e la sua ripartizione in enti pubblici territoriali.

4 marzo 1947

la commissione di 75 membri presenta all'Assemblea il testo costituzionale provvisorio; discussione e approvazione, articolo per articolo, della Costituzione;

22 dicembre 1947

Approvazione del testo costituzionale (453 voti a favore e 63 contrari)

27 dicembre 1947

Promulgazione della Costituzione da parte del Capo dello Stato

1 gennaio 1948

Entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione come “compromesso”

6

Che cos'è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione, probabilmente l'hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso deteriore [...]... **Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè d'individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare.** [Togliatti, seduta dell'11 maggio 1947]

La Costituzione come “compromesso”

7

La condizione essenziale del successo del compromesso costituzionale fu ciò che si chiama il **velo dell'ignoranza**, cioè il fatto che allora nessuno era in grado di sapere chi, nel futuro prossimo, sarebbe stato danneggiato o favorito da questa o quella regola costituzionale. [...] il problema costituente non fu vissuto dai partiti come problema di potere [...] e tutte le parti si prestarono a ragionare in astratto, facendo prevalere le considerazioni più elevate su quelle più egoistiche. [...] Ciò favorì l'incontro intorno ad un nucleo costituzionale di largo significato [...] rappresentato dal **valore della persona umana**.

G. Zagrebelsky, Questa repubblica

Il **personalismo** base della Costituzione

Il Personalismo

8

Non si diviene personalisti abbandonando le proprie fedeltà di prima o i punti di vista pratici, scelti per la soluzione dei problemi concreti. Si può essere cristiani e personalisti, socialisti e personalisti e, perché no?, comunisti e personalisti. La miglior sorte che possa toccare al personalismo è questa: che dopo aver risvegliato in un sufficiente numero di uomini il senso totale dell'uomo, si confonda talmente con l'andamento quotidiano dei giorni da scomparire senza lasciare traccia.

Emmanuel Mounier, *Che cos'è il personalismo?*

Un metodo per affrontare i problemi sociali

Dalla concezione personalistica deriva:

9

La concezione dello Stato interventista che deve rimuovere le ingiustizie sociali

La visione comunitaria dell'uomo e della società: cioè l'uomo legato alla cerchia delle persone con cui condivide esperienze di vita

La visione pluralistica della società, intesa come la risultante di tante realtà sociali differenziate, ciascuna con le proprie aspirazioni da soddisfare

Realizzazione dello Stato sociale

LE IDEE CARDINE DELLA COSTITUZIONE (N. Bobbio)

10

L'idea liberale:

- L'individuo ha un valore assoluto e i suoi diritti sono anteriori allo Stato
- Lo stato nasce da un libero accordo fra individui (contrattualismo / Stato limitato / definizione e divisione dei poteri)
- Pilastri fondamentali dello Stato liberale: tolleranza e difesa dei diritti civili
- Libertà di iniziativa dell'individuo in campo economico (concorrenza disciplinata dal diritto)

L'idea democratica:

- L'uguaglianza ha un valore preponderante
- Pilastro fondamentale dello Stato democratico è la sovranità popolare (difesa dei diritti politici)
- Sistema elettorale basato sul principio maggioritario (Stato fondato sul consenso e governo della maggioranza / affermazione del regime parlamentare)

LE IDEE CARDINE DELLA COSTITUZIONE (N. Bobbio)

12

L'idea socialista:

- L'uguaglianza sociale ed economica è il principio guida dell'azione politica (ruolo attivo dello Stato / Stato sociale)

- Regime sociale fondato in tutto o in parte sulla proprietà collettiva (dei mezzi di produzione e/o dei prodotti)

L'idea cristiano sociale:

- Rifiuto dell'individualismo liberale e del collettivismo socialista
- Difesa della proprietà privata (diritto privato alla proprietà, ma uso sociale di essa)
- Promozione di organismi intermedi tra lo Stato e l'individuo (superamento dell'individualismo e attuazione dell'idea solidaristica evitando il livellamento / corporativismo)

I caratteri della Costituzione italiana

14

1. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato

- ✓ essa è una **norma giuridica con valore preminente** su tutte le altre norme.
- ✓ ogni legge votata dal Parlamento deve essere conforme alla Costituzione
- ✓ l'organo competente a la costituzionalità delle leggi è la **Corte costituzionale**.

2. La Costituzione italiana è rigida

15

✓ essa può essere modificata soltanto con un procedimento particolarmente complesso, definito **procedimento aggravato**.

3. La Costituzione italiana è lunga

✓ essa definisce dettagliatamente i diritti e i doveri dei cittadini (art. 13-54)

4. La Costituzione italiana è scritta, cioè essa ha carattere formale

La struttura della Costituzione

16

139 articoli:

Principi fondamentali (art. 1-12)

Parte prima: diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54)

Parte seconda: norme di organizzazione dei poteri e disciplina delle funzioni della Repubblica
(art. 55-139)

Disposizioni transitorie e finali (18)

“Nessuna buona costituzione/istituzione può produrre una buona politica se non ci sono uomini che la fanno funzionare” (Gustavo Zagrebelsky)

17

La Costituzione e la sua messa in pratica sono un **“work in progress”**, affidato all’attività delle diverse legislature, cioè:

➤ L’attuazione della Costituzione è affidata al lavoro - dal ’48 ad oggi - dei diversi Parlamenti (eletti dai cittadini) e dei Governi (formati in base alla maggioranza che ha vinto le elezioni), i quali si occupano della LEGISLAZIONE ORDINARIA, la cosiddetta **“COSTITUZIONE MATERIALE”** (Mortati), che dà attuazione alla **“costituzione formale”** adeguandosi all’inevitabile evoluzione della società

Qualunque progetto di revisione costituzionale non deve tradire lo spirito della Costituzione che è espresso nei suoi principi portanti:

18

1. PRINCIPIO PERSONALISTA

uomo = valore originario e assoluto che deve essere riconosciuto e rispettato dallo Stato

i **diritti fondamentali sono inviolabili** (non possono essere cancellati o manomessi nemmeno dall'ordinamento della Repubblica, neppure con il procedimento di revisione costituzionale), tra i principali: vita, libertà, eguaglianza;

in netto contrasto con il passato: DISCONTINUITA' rispetto al ventennio fascista (pena di morte, soppressione libertà di pensiero, associazione, discriminazione, stabilita dalle leggi razziali estese all'Italia nel 1938)

per questa sostanziale discontinuità l'elaborazione della carta costituzionale sarebbe la fase **propositiva dell'antifascismo**, elemento comune del "compromesso alto" che le diverse forze antifasciste seppero trovare

dunque il **principio di uguaglianza** è corollario di quello personalista e secondo l'art.3 la Repubblica è attivamente impegnata nella rimozione degli OSTACOLI: pari opportunità a impari condizioni = **principio solidarista** = **carattere politico-programmatico della Costituzione**

Qualunque progetto di revisione costituzionale non deve tradire lo spirito della Costituzione che è espresso nei suoi principi portanti:

19

2. PRINCIPIO LAVORISTA

fondamento della Repubblica è il LAVORO (non la nascita, non la ricchezza...)

la dignità del lavoro è collegata ai diritti della persona perché assicura:

mezzi di sussistenza

possibilità di esplicitare le proprie capacità nella società

3. PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA o SUPERNAZIONALISTA

obiettivo: creare una PACE solida e duratura

contrapposto al Fascismo che propugnava guerra e politica di potenza

- Cancellazione dello “ius ad bellum”
- Riconoscimento del diritto internazionale e degli organismi sovranazionali

Qualunque progetto di revisione costituzionale non deve tradire lo spirito della Costituzione che è espresso nei suoi principi portanti:

20

4. PRINCIPIO PLURALISTA

contrapposto alla concezione monista del Fascismo

conferma di Montesquieu: principio della divisione dei tre poteri

LEGISLATIVO Parlamento

ESECUTIVO Governo

GIUDIZIARIO Magistratura

PLURALISMO ISITUZIONALE

ma anche articolazione di tale principio (un“ ponte” tra Stato e persona):

Qualunque progetto di revisione costituzionale non deve tradire lo spirito della Costituzione che è espresso nei suoi principi portanti:

21

Pluralità di **autonomie individuali**:

- libertà di pensiero
- libertà di associazione
- libertà di religione

Pluralità **di autonomie collettive**:

- sindacati
- associazioni
- partiti politici

Pluralità di **enti autonomi** (organi locali come corpi intermedi tra individui e Stato): **Regioni, Province** (eliminazione?) **Comuni**

Qualunque progetto di revisione costituzionale non deve tradire lo spirito della Costituzione che è espresso nei suoi principi portanti:

22

5. PRINCIPIO DEMOCRATICO

sovranità del popolo

espressa nelle forme previste dalla Costituzione:

il potere del popolo **non è potere costituente ma costituito**: non ci può essere una dittatura della maggioranza



postula la **democrazia rappresentativa**

partecipazione democratica:

- espressione del voto
- associazione in partiti
- referendum

I principi fondamentali

Tra essi

23

Art 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

- L'irreversibilità della scelta della Repubblica (art 1 e 139)
- Il principio della sovranità popolare (art. 1) si oppone alla dottrina della sovranità dello Stato. Il popolo è l'origine e la sede continuativa dell'esercizio della sovranità
- Il lavoro come principio fondante.

Art 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

- Il lavoro è esercizio di cittadinanza.

I principi fondamentali

Tra essi

24

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- Il riconoscimento dei diritti inviolabili dei cittadini e dei gruppi sociali (art. 2), cioè della priorità della persona e della società rispetto allo Stato (rifiuto dell'organicismo)

Art 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche

- Gli enti territoriali, comuni, province, regioni, istituiti dalla Costituzione stessa, oltre alle formazioni naturali, mediano il rapporto tra l'individuo e lo Stato.

I principi fondamentali

Tra essi

25

Art 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- L'affermazione dell'uguaglianza (formale) di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali
- Impegno della Repubblica a promuovere l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
- Carattere programmatico della nostra Costituzione

I principi fondamentali

Tra essi

26

Art 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

- difficoltà nella definizione della laicità dello Stato che non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (Corte Costituzionale, 203/1989)
- differenza giuridicamente rilevante fra l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica, esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione, e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni, riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo. (1984 modifiche)

Art 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

I principi fondamentali

Tra essi

27

Art 9 La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

- la Repubblica implica lo Stato e le regioni
- il fondamento giuridico della legislazione di tutela ambientale, che poggia sulla categoria di danno ambientale, inteso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

I principi fondamentali

Tra essi

28

Art 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

- due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un paese dell'Unione europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l'ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
- norme di carattere umanitario

I principi fondamentali

Tra essi

29

Art 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

- Ripudio del nazionalismo e quindi della guerra come soluzione delle controversie internazionali
- problema: partecipazione alla Nato (1949). Teoria della «doppia chiave»
- Riconoscimento di limitazioni della sovranità derivanti dall'adesione dell'Italia ad organismi internazionali che assicurino la pace tra le nazioni . Adesione dell'Italia all'ONU, all'Unione europea e alla Corte Penale Internazionale (*crimina iuris gentium*, cioè genocidio, crimini contro l'umanità, crimine di aggressione e crimini di guerra/123 paesi); partecipazione al sistema delle garanzie internazionali dei diritti umani (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950)

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

30

Ai cittadini spettano alcuni **doveri** necessari ad una stabile convivenza:

- ✓ dovere di svolgere un lavoro (Art 4 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società);
- ✓ dovere di contribuire alle necessità dello Stato secondo le proprie possibilità economiche (Art 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività);
- ✓ dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi (Art 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi);
- ✓ il dovere di prendere parte alla vita politica, mediante il voto che è un dovere civico (Art 48. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico)

L'acquisizione della cittadinanza:

➤ la cittadinanza italiana: *ius sanguinis o ius soli*, coerentemente con la nuova realtà sociale del nostro paese?

[Con le leggi di iniziativa popolare, i cittadini possono presentare al Parlamento un progetto di legge:

Art. 71: Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli]

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

32

L'acquisizione della cittadinanza:

- la cittadinanza europea ogni cittadino italiano è anche **cittadino europeo**

Trattato di Maastricht (TUE), Articolo 20

1. È istituita una **cittadinanza dell'Unione**. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. **I cittadini dell'Unione godono dei diritti** e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
 - a) **il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;**
 - b) **il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato**

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittadinanza civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III), citt. politica (Tit IV)

33

Art 13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e **nei soli casi e modi previsti dalla legge.**

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, **indicati tassativamente dalla legge**, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittadinanza civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III), citt. politica (Tit IV)

34

L'Art 13. recepisce i principi dell'*habeas corpus*

Ma dopo l'11 settembre 2001 si è posto il problema della sicurezza:

➤ è legittimata la carcerazione preventiva di persone sospettate di terrorismo

Art. 14 Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La legge del 31 dicembre 1996 che “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale” ha istituito il **Garante per la privacy**.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittadinanza civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III), citt. politica (Tit IV)

35

Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Ma :

- i giornali appartengono a gruppi industriali e finanziari
- in Italia esiste una situazione di duopolio televisivo

Quindi:

- l'Italia si colloca - nel 2020 - al 41° posto (su 180) nella classifica sulla libertà di stampa stilata da Reporter sans frontières

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittadinanza civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III), citt. politica (Tit IV)

36

Dove il “diritto all’uso pubblico della ragione” si paga con la vita

Sono una reietta. È questo il risultato principale del mio lavoro di giornalista in Cecenia e della pubblicazione all’estero dei miei libri sulla vita in Russia e sul conflitto ceceno. A Mosca non mi invitano alle conferenze stampa né alle iniziative in cui è prevista la partecipazione di funzionari del Cremlino: gli organizzatori non vogliono essere sospettati di avere delle simpatie per me.[...]

È una situazione a cui non ti abitui, ma impari a conviverci: erano queste le condizioni in cui lavoravo durante la seconda guerra in Cecenia, scoppiata nel 1999. Mi nascondevo dai soldati federali russi, ma grazie ad alcuni intermediari di fiducia riuscivo comunque a stabilire dei contatti segreti con le singole persone. In questo modo proteggevo i miei informatori. [...]

Non sono un vero animale politico. Non ho aderito a nessun partito perché lo considero un errore per un giornalista, almeno in Russia. [...] **Quale crimine ho commesso per essere bollata come “una contro di noi”? Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono stata testimone. Ho scritto e, più raramente, ho parlato. [...] Vivere così è orribile. Vorrei un po’ più di comprensione. Ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro, raccontare quello che vedo.**

Anna Politkovskaja, giornalista russa uccisa il 6 ottobre 2006

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittaà civile (Tit I), **cittadinanza sociale (Tit. II)**, citta. economica (Tit III), citta. politica (Tit IV)

37

Titolo II. Rapporti etico sociali (garanzia dei diritti sociali: diritto alla salute e all'assistenza sanitaria; diritto all'istruzione)

Discendono dal dovere della Repubblica di garantire pari opportunità (art 3)

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittad civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), **cittadinanza economica (Tit III)**,
citt. politica (Tit IV)

38

Titolo III. Rapporti economici (diritto al lavoro e tutela del lavoro; diritto ad associarsi in sindacati e diritto di sciopero; diritti economici: libertà di iniziativa in campo economico, purché non vada contro l'utilità sociale; diritto alla proprietà privata purché ne venga assicurata la funzione sociale)

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittad civile (Tit I), citt. cociale (Tit. II), **cittadinanza economica (Tit III)**,
citt. politica (Tit IV)

39

La legge che ha provveduto a garantire i diritti dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro è **lo Statuto dei lavoratori**, del 1970.

Esso garantisce:

- ✓ una retribuzione proporzionata e sufficiente;
- ✓ il riposo settimanale e le ferie annuali;
- ✓ l'eguaglianza tra lavoratori e lavoratrici;
- ✓ la tutela della maternità per le lavoratrici;
- ✓ l'assistenza per gli inabili, gli anziani e le vittime di infortuni sul lavoro.

Art 18 (per le imprese con più di 15 dipendenti): il giudice può reintegrare nel posto di lavoro il dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittad civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), **cittadinanza economica (Tit III)**,
citt. politica (Tit IV)

40

N. B. I poteri pubblici sono presenti nella vita economica:

- svolgono funzioni di indirizzo;
- cooperano con le imprese private nella gestione di pubblici servizi, nella produzione di energia o in altri settori di interesse generale
- garantiscono la libertà di concorrenza - nel 1990 è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antitrust.

Art. 42 [omissis]

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittad civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III),
cittadinanza politica (Tit IV)

41

Titolo IV. Rapporti politici (diritti politici: di riunirsi, di associarsi, di costituire partiti politici, di votare e di accedere alle cariche pubbliche. La libera elezione di soggetti che occupano le cariche pubbliche ed esercitano il pubblico potere rende la Repubblica italiana una democrazia rappresentativa)

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Parte prima. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54)

Diritti di cittad civile (Tit I), citt. sociale (Tit. II), citt. economica (Tit III),
cittadinanza politica (Tit IV)

42

Art. 49. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

La rappresentanza politica implica

una relazione tra governanti e governati attraverso la quale quest'ultimi attribuiscono il potere politico ai primi. Inoltre, i governanti sono soggetti a responsabilità politica per il loro operato di fronte ai governati. Sia l'attribuzione del potere politico che la responsabilità politica sono messi in pratica attraverso il processo elettorale. Ogni cittadino sceglie il proprio rappresentante in base alle proprie convinzioni politiche, eleggendo cioè colui che propone un programma politico in cui il cittadino si riconosce. Tuttavia, il rappresentante non ha il mandato imperativo, cioè non è tenuto ad esaudire puntualmente le richieste degli elettori.